

GIUSEPPE
VIGNIERICN = GIUSEPPE
VIGNIERI
C = IT

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"I TROVATORI - APS"

ART. 1

(Denominazione e Qualifica)

È costituita l'Associazione Culturale denominata "I Trovatori - APS", in breve "I Trovatori - APS". L'Associazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. ii. mm. (Codice del Terzo Settore) e, per quanto non previsto, dal Codice Civile.

ART. 2

(Sede e Durata)

L'Associazione ha attualmente sede legale in Castelbuono (PA), in c.da Santuzza snc e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria ma deve essere deliberato nel Verbale del Consiglio Direttivo con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3

(Finalità e Attività di Interesse Generale)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione opera nei settori della cultura, dell'arte, del teatro, della musica e della danza. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), essa esercita le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni (lett. d), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; In particolare anche attraverso la realizzazione di corsi di recitazione, workshop di drammaturgia, laboratori teatrali, musicali e coreutici, nonché attività di ricerca e approfondimento didattico-teatrale rivolte a scuole, giovani e adulti
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f); attraverso la produzione e la messa in scena di spettacoli teatrali, concerti, performance artistiche e la diffusione della cultura cinematografica e letteraria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, in particolare attraverso l'organizzazione di festival, rassegne, mostre e convegni;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v): attraverso progetti artistici e teatrali a sfondo sociale e civile, incluse attività di promozione della cultura della legalità della pace e della solidarietà tra i popoli,

3. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti ministeriali vigenti. La loro individuazione è di competenza dell'organo di Amministrazione.

4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 4

(Ammissione dei Soci)

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero e che ne condividano le finalità. Il numero dei Soci è illimitato, e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.



L'aspirante associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale può, entro i successivi 30 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo per esclusione, recesso o morte. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

L'aspirante associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale può, entro i successivi 30 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo per esclusione, recesso o morte.

L'Associazione può inoltre prevedere l'istituto del tesseramento per i soggetti che intendano partecipare a singole attività (es. corsi, rassegne, laboratori) e per fini assicurativi, anche tramite l'affiliazione a reti associative nazionali. I tesserati non acquisiscono la qualifica di associato né i relativi diritti di voto e di partecipazione alla gestione dell'ente, ferma restando la facoltà per chiunque di presentare formale domanda di ammissione a socio secondo le modalità previste dal presente articolo.

ART. 5

(Diritti e Obblighi dei Soci)

Le e gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Le e gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere assembleari;
- Versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

Le e gli associati onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza in relazione ai suoi valori statutari e ai suoi scopi sociali; sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le e gli associati onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale, pur godendo di tutti i diritti degli altri associati.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per esclusione, recesso o morte.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure quando, in manifestazione d'idee pubblica o privata, e/o con comportamenti, entri in contrasto con o leda i valori associativi di cui all'Art. 3., oppure si renda moroso nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



La perdita della qualifica di associato comporta la perdita dei diritti acquisiti. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7 (Organi)

Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);

L'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti (obbligatori qualora vengano superate rispettivamente le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017).

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, approva il bilancio di esercizio, delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'ente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, inviata almeno 10 giorni prima della riunione.

Ogni associato ha diritto a un voto ed è ammessa una sola delega per socio. In caso di presenza di soci minorenni, il voto sarà espresso da colui che esercita la patria potestà o dal tutore legale.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando a maggioranza dei presenti.

L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione in presenza dei tre quarti (3/4) dei Soci; riguardo le modifiche allo Statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (sia in prima che in seconda convocazione), mentre per lo scioglimento o la trasformazione delibera con il voto favorevole (sia in prima che in seconda convocazione) dei tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e può nominare, tra i propri componenti, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere accorpate. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi i compiti riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore oppure se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche e che non sia raggiunto il numero minimo di consiglieri previsti dal presente articolo, il Consiglio Direttivo convocherà un'assemblea per l'elezione dei consiglieri mancanti, il cui mandato scadrà insieme a quello dei consiglieri già in carica.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.



ART. 10
(Presidente)

La/il Presidente, eletto dall'Assemblea all'interno del Consiglio Direttivo, e in caso di assenza o impedimenti di quest'ultimo il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione.

ART. 11
(Segretario)

La/il Segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, si occupa dei rapporti con le e i soci e della gestione organizzativa dell'Associazione.

ART. 12
(Tesoriere)

La/il Tesoriere è eletto dall'Assemblea all'interno del Consiglio Direttivo. Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili. La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Vice Presidente o Segretario, ma non con quella di Presidente.

ART. 13
(Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora l'ente lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile e secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e comunque in conformità con ogni successivo aggiornamento normativo, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile e comunque conforme a successivi aggiornamenti normativi. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed eventuali futuri aggiornamenti normativi, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesa che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo medesimo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.



ART. 15

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e comunque conforme a ogni successivo aggiornamento normativo.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per essere poi depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione redige e deposita presso il RUNTS il Bilancio Sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali vigenti.

ART. 17

(Libri)

L'Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta, anche via e-mail, indirizzata al Presidente.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta personalmente, spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini dell'Associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e comunque in conformità a successivi aggiornamenti normativi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di Volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con le modalità di cui all'art. 8, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, individuati dall'assemblea.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e in conformità a successivi aggiornamenti normativi, e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Palermo,

Letto, approvato e sottoscritto

[Handwritten signatures of the board members]



Registrato a Termini Imerese il 11/03/2026
al numero 90 della serie atti privati
costi euro 200,00 €

LA FUNZIONARIA
Giorgia Plotino (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lauro